

# CAPITOLATO SPECIALE

Lotto 1

## POLIZZA INCENDIO



CONTRAENTE	COMUNE DI PONT CANAVESE
C.F. / P.IVA	83501970012
INDIRIZZO	Via Guglielmo Marconi, 12 10085 Pont Canavese (TO)

CIG	Z7823496CF
-----	------------

**EFFETTO:**  
**SCADENZA 1 RATA:**  
**SCADENZA:**

**ore 24.00 del 31/05/2018**  
**ore 24.00 del 31/05/2019**  
**ore 24.00 del 31/05/2021**

## CAPITOLATO SPECIALE

### “POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO”

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

#### **ART.1 – DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono per:

**CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'Assicurazione;

**ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione;

**SOCIETÀ:** l'Impresa Assicuratrice, nonché le eventuali Coassicuratrici;

**BROKER:** Janua Broker SpA quale mandataria incaricata dalla Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;

**ASSICURAZIONE:** il contratto di Assicurazione;

**POLIZZA:** il documento che prova l'Assicurazione;

**PREMIO:** la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici;

**RISCHIO:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne;

**SINISTRO:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

**INDENNIZZO O INDENNITÀ:** la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o Beneficiario in caso di sinistro;

**RISARCIMENTO:** la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;

**BENEFICIARIO:** il soggetto, che può essere diverso dalla Contraente e dall'Assicurato, al quale spetta la prestazione contrattualmente stabilita;

**FRANCHIGIA:** la parte di danno che la Contraente tiene a suo carico;

**SCOPERTO:** la parte percentuale di danno che la Contraente tiene a suo carico;

**MASSIMALE PER SINISTRO:** la massima esposizione della Società per ogni sinistro;

**ANNUALITÀ ASSICURATIVA:** il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'Assicurazione;

**DIPENDENTI:** il personale in servizio a qualsiasi titolo a tempo determinato e/o indeterminato;

**INCENDIO:** combustione da qualsiasi causa originata, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoalimentarsi, autoestendersi e propagarsi;

**ESPLOSIONE:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

**IMPLOSIONE:** repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna;

**SCOPPIO:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d'ariete” non sono considerati scoppio;

**FABBRICATO:** l'intera costruzione compresi: le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi, soffittature, pavimenti ed opere di fondazione o interrate, impianti, impianti idrici ed igienici, acquedotti, reti fognarie, impianti elettrici ed elettronici fissi, reti di illuminazione pubblica, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento dell'aria, impianti di distribuzione carburanti, impianti di segnalazione, rilevazione e comunicazione; ascensori, funicolari, trenini, monorotaie, impianti di risalita, sciovie, seggiovie, tapis-roulant, ski-lift, cabinovie, montacarichi, scale mobili, porti, strutture di ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, approdi, moli, pontili (anche galleggianti), banchine, bitte, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, pertinenze, parcheggi, piazze e aree polivalenti, servizi igienici pubblici, "vespasiani", fabbricati rurali e quant'altro inerente l'attività del Contraente/Assicurato quali i seguenti enti elencati a puro titolo esemplificativo e non limitativo: tettoie, passaggi coperti e simili, fabbricati in corso di ristrutturazione, migliorie, affreschi, statue, monumenti, ruderi monumentali, fortificazioni e forti, cimiteri, siti archeologici, spazi museali, musei minerari, targhe, lapidi, fontane, obelischi, graffiti e mosaici in genere, muri di contenimento, muri e/o recinzioni con relativi cancelli e congegni di chiusura, anche elettronici. Ed inoltre: le connessioni e le infrastrutture, nonché le spese di progettazione, direzione lavori, calcolo e/o collaudo, gli oneri di urbanizzazione, il costo per gli scavi di sbancamento, i contributi per il rilascio della concessione edilizia, per le opere di urbanizzazione, per ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi e/o disposizioni di Enti Locali.

Ed ancora : tensostrutture, strutture tensostatiche, pressostatiche e similari, campi da gioco, centri sportivi, piscine, palestre, stabilimenti balneari, prefabbricati costruiti parzialmente o totalmente in legno e/o altri materiali combustibili.

Rientrano nella voce fabbricati anche giardini, parchi, bivacchi, rifugi e aree di campeggio, anche con alberi ad alto fusto, e quanto si possa trovare in tali aree o rientri nell'ambito dell'arredo urbano di pertinenza pubblica. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

**ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO:** attrezzi, macchine, mobilio, effetti personali dei dipendenti, arredi, macchine da ufficio, scaffalature, banchi, apparecchiature di comunicazione e segnalazione; impianti e strumenti di sollevamento e trasporto, impianti di illuminazione anche pubblica, impianti semaforici e parcometri, sia di proprietà che in esercizio della Contraente, impianti sportivi, arredi e attrezzature da spiaggia, arredi urbani, giochi per giardini, panchine, cassonetti per la raccolta di rifiuti urbani e speciali, distributori automatici di qualsiasi prodotto, impianti di distribuzione acqua, pese, impianti portatili di condizionamento e/o riscaldamento, attrezzature scolastiche in genere, registri, archivi, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente alle attività svolte, comprese, se la Contraente è il locatario, le migliorie apportare ai locali tenuti in locazione, nonché i beni in comodato e/o affidamento alla Contraente. Si intendono inclusi i mezzi di traino e di trasporto ed i rimorchi non iscritti al P.R.A. Sono compresi per lo stesso rischio (se non assicurati con specifica polizza): apparecchiature elettriche ed elettroniche di qualsiasi marca e modello, compresi i relativi accessori, pertinenze e conduttori esterni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: centri elaborazione dati (CED), computers, stampanti, video terminali, impianti telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, impianti di condizionamento, antifurto, antincendio, macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, modem, router, attrezzature d'ufficio in genere, telecamere, gruppi di continuità, e quant'altro di simile. Ed inoltre apparecchiature elettroniche ad impiego mobile di qualsiasi marca e modello, compresi relativi accessori e pertinenze quali, a titolo esemplificativo: computers, ricetrasmittenti, apparecchiature di rilevazione portatili od installate su automezzi, Autovelox, apparecchiature mobili per l'analisi della qualità dell'aria, telefoni cellulari, apparecchiature elettromedicali ad impiego mobile, anche di proprietà di terzi o date in comodato a terzi, e quant'altro inerente l'attività primaria e/o secondaria della Contraente, nulla escluso e/o eccettuato;

**MERCI:** merci e materie prime in genere proprie e/o di terzi. A titolo esemplificativo e non limitativo: medicinali, stupefacenti, farmaci, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, nonché derrate alimentari, pneumatici e pezzi di ricambio, il tutto anche se all'aperto, durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricate su automezzi stazionanti entro le aree o nelle immediate vicinanze, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed escluse sostanze e prodotti esplosivi;

**VALORI:** denaro, valute italiane ed estere in banconote, metalli preziosi e/o rari nonché preziosi per uso industriale, monete libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, carte di credito, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, polizze d'assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di

denaro negoziabile e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà della Contraente sia di Terzi e del quale la Contraente stessa sia responsabile, unitamente ai documenti di vendita effettuata a mezzo carta di credito, che si intendono pertanto parificati a tutti gli effetti a denaro contante, compresi compresi tickets, coupon, buoni pasto e buoni benzina;

**AUTOMEZZI E IMBARCAZIONI:** autovetture, autoambulanze, scuolabus, autocarri, motofurgoni, imbarcazioni e natanti di proprietà ed in dotazione alla Contraente ed ai relativi servizi, il tutto ovunque, sotto tetto o all'aperto, nell'ambito delle pertinenze della Contraente;

**OGGETTI D'ARTE:** mobili ed arredi, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, tappeti, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, libri storici e antichi, gioielli, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico o culturale (es. veicoli e imbarcazioni d'epoca);

**ESPLODENTI:** sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n° 635 del 06/05/1940 ed elencati nel relativo allegato A;

**INFIAMMABILI:** sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi", ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 e s.m.i.;

**MERCI SPECIALI:**

- celluloidi (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci);
- prodotti farmaceutici e/o medicinali in genere;

**INCOMBUSTIBILITÀ:** si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;

**TETTO:** l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese coibentazioni, impermeabilizzazioni, etc., se esistenti, comunque costruite;

**SOLAIO:** è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, compresa la separazione con l'eventuale sotto-tetto, comunque costruito;

**FENOMENO ELETTRICO:** danno materiale e diretto a macchine ed impianti elettrici e/o elettronici, apparecchi e loro circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando non comportino sviluppo di fiamma;

**ARCHIVI:** Archivi anche se custoditi altrove, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolori, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici, etc.

Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolori, schede, dischi, nastri, la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento e/o ricondizionamento;

**VALORE A NUOVO:** si intende il costo di ricostruzione od il rimpiazzo dei beni assicurati e/o di ripristino dei beni soltanto danneggiati senza tener conto dello stato di vetustà e/o degrado del fabbricato, escluso il valore dell'area e comprese le fondazioni;

**DANNI DIRETTI:** i danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione.

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO

CONTRAENTE	COMUNE DI PONT CANAVESE
C.F. / P.IVA	83501970012
INDIRIZZO	Via Guglielmo Marconi, 12 10085 – Pont Canavese (TO)
EFFETTO	31/05/2018
SCADENZA 1 RATA	31/05/2019
SCADENZA	31/05/2021
FRAZIONAMENTO	ANNUALE
PREMIO	VEDASI ART. 43 "CALCOLO DEL PREMIO"

## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'intero patrimonio immobiliare costituito da fabbricati ed impianti, comunque dislocati, sia di proprietà, sia in conduzione e/o locazione e/o comodato gratuito, comunque ed a qualsiasi titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi, da obbligazioni contrattuali, o da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dalla Contraente.

Il patrimonio immobiliare e mobiliare è pertinente allo svolgimento delle attività della Contraente ed in genere a tutte le attività di carattere gestionale ed amministrativo, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali.

Le attività sopra richiamate vengono svolte in fabbricati uniti o separati tra loro, variamente elevati fuori terra, e/o con piani sottostanti aventi strutture portanti verticali e del tetto, solai, pareti esterne e coperture, coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere comunque costruiti; non si esclude tuttavia la presenza di fabbricati costruiti in tutto o in parte in materiali combustibili od in materiali tecnologici speciali.

Per l'espletamento delle attività svolte non è esclusa tuttavia la presenza di materiali combustibili di qualsiasi genere, infiammabili e di merci speciali e/o esplodenti che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare e che la Contraente ritenga di adottare, con relative scorte d'uso, nulla escluso e/o eccettuato.

Eventuali danni da incendio ad automezzi o imbarcazioni di terzi e/o dipendenti si intendono compresi nella garanzia Ricorso Terzi.

Si prende atto che nell'ambito dell'attività svolta dalla Contraente, possono essere detenuti ed usati senza limite alcuno e senza specifica tipologia infiammabili e/o gas "tecnici" e/o materiali tossici e/o nocivi e/o inquinanti.

Relativamente alla partita Fabbricati si intendono compresi anche gli "immobili da reddito" conferiti alla Contraente.

## PARTITE – SOMME ASSICURATE

si assicurano ovunque esistenti:

1	FABBRICATO	€ 13.500.000,00
2	CONTENUTO	€ 800.000,00
3	RICORSO TERZI	€ 1.000.000,00
4	DEMOLIZIONE E SGOMBERO	€ 200.000,00
5	DANNI INDIRETTI	€ 200.000,00
TOTALE ASSICURATO		€ 15.700.000,00

## **COSE ASSICURATE ALLA PARTITA “CONTENUTO”**

Si intendono compresi nella partita Contenuto i seguenti beni:

- a) attrezzature ed arredamento, come definito nella presente polizza all'Art. 1;
- b) merci, come definito nella presente polizza all'Art. 1;
- c) archivi, come definito nella presente polizza all'Art. 1;
- d) oggetti d'Arte, come definito nella presente polizza all'Art. 1;
- e) valori, come definito nella presente polizza all'Art. 1, custoditi in cassaforte;
- f) automezzi, come definito nella presente polizza all'Art. 1;
- g) cose di proprietà di dipendenti, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola “Limiti di indennizzo”;
- h) cose di proprietà di terzi, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola “Limiti di indennizzo”.

Relativamente alla partita “Contenuto”, la Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, sempreché non si verifichi una maggiore esistenza rispetto alla somma assicurata, oppure che questa eventuale maggiore esistenza si mantenga entro il limite del **20%** della somma assicurata.

Se invece tale limite del 20% risultasse oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale, come all'Art. 26 per l'eccedenza al predetto limite.

## **PRECISAZIONI**

La Contraente è esonerata dall'obbligo di elencare i fabbricati di proprietà, in uso o in locazione e/o comodato gratuito, fermo l'obbligo – in caso di sinistro – di dimostrare la regolarità del possesso, uso e/o locazione degli stessi alla Società, ove quest'ultima ne faccia esplicita richiesta.

Si conviene, tra le parti che, limitatamente ai valori della totalità dei fabbricati sopra indicati, la valutazione non sarà considerata come “stima accettata” agli effetti dell'Art. 1908, 2° comma del Codice Civile, e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza, con la sola deroga esplicitamente regolata dall'Art. 26.

Relativamente agli enti assicurati, possono essere eseguite modificazioni ordinarie e/o straordinarie, trasformazioni, demolizioni, ampliamenti, aggiunte, nuove costruzioni, nonché manutenzioni ordinarie e/o straordinarie ai fabbricati e/o impianti relativi medesimi.

La Contraente è esonerata dal darne avviso alla Società, sempreché tali modifiche non comportino aggravamento del rischio; in quest'ultimo caso la copertura deve intendersi comunque operante, fermo l'obbligo di corrispondere le differenze del premio preventivamente pattuito derivanti dall'aggiornamento.

Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite di polizza, che intervengano nel corso dell'anno assicurativo, si conviene tra le parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme derivanti dall'introduzione automatica di nuovi enti ascrivibili alle sopra indicate partite.

Si conviene inoltre tra le parti che, al termine di ciascun periodo di assicurazione, la Contraente si impegna a comunicare eventuali variazioni di valori e nel caso di aumento di detti valori, la Società emetterà appendice di aggiornamento, provvedendo nel contempo ad incassare la regolazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso, nella misura del 50% del tasso finito pattuito.

Nel caso di diminuzione della somma assicurata, il premio dell'annualità trascorsa rimarrà comunque acquisito dalla Società ed il valore aggiornato costituirà la somma assicurata per l'annualità successiva.



# C.G.A.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### **ART.2 – DICHIARAZIONI DELLA CONTRAENTE - BUONA FEDE**

**2.1 Dichiarazioni inesatte della Contraente:** la mancata comunicazione da parte della Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché la Contraente non abbia agito con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavoro, depositi ed uffici, nonché di lavori di costruzione ed allestimento.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio da concordarsi preventivamente corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

**2.2 Deroga alle dichiarazioni della Contraente:** la Contraente è dispensata dalle dichiarazioni dei precedenti danni ed annullamenti per sinistro di polizze per i medesimi rischi coperti dalla presente polizza.

#### **ART.3 – VARIAZIONI DEL RISCHIO**

##### **3.1 Modifiche e Manutenzione**

Possono essere eseguite modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione agli enti assicurati per esigenze della Contraente in relazione alle sue attività.

La Contraente è esonerata dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca notevole aggravamento di rischio.

##### **3.2 Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti**

La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempre che le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

##### **3.3 Diminuzione del rischio e/o dei valori**

A parziale deroga dell'Art. 1897 c.c., nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori, la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio e le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del premo rinnovo dell'annualità di premio, a scelta della Contraente.

#### **ART.4 – ALTRE ASSICURAZIONI**

Si dà atto che possono sussistere altre Assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto da Assicurazione con la presente polizza, ma non coperto da altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, la Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 c.c.

La Contraente è tenuta a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicurazione insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

#### **ART.5 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 c.c., entro **60 (sessanta) giorni** dalla sopra citata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'Assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del **sessantesimo giorno** dopo quello della scadenza.

Se la Contraente non paga entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza. Se il premio è convenuto, in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nei valori presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.

A tale scopo, entro **120 (centoventi) giorni** dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve comunicare alla Società le eventuali variazioni intervenute nell'annualità precedente relativamente ai valori delle partite assicurate. Le differenze, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei **60 (sessanta) giorni** successivi alla relativa comunicazione da parte della Società. Se la Contraente non effettua nei termini prescritti alcuna comunicazione di variazione dei valori, si intenderà che gli stessi non hanno subito variazione.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a **30 (trenta) giorni**, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del Decreto 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i., evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il Rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'**Agente di Riscossione**.

La stessa disposizione si applica in caso di intervento sostitutivo della stazione appaltante a seguito di rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) irregolare, come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50 del 2016, dall'art. 31 del D.L. 69/2013 e dalla successiva normativa.

#### **ART.6 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

La durata del presente contratto è fissata in anni **3 (TRE)**, con effetto alle ore 24.00 del giorno **31/05/2018**, scadenza alle ore 24.00 del giorno **31/05/2021**, scadenza della prima rata di premio alle ore 24.00 del **31/05/2019** e **frazionamento annuale**.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti.

È facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni annualità assicurativa, con un preavviso non inferiore a **90 (novanta) giorni**.

Su richiesta della Contraente, la Società si impegna a prorogare l'Assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di **180 (centottanta) giorni**, oltre la scadenza contrattualmente prevista o la cessazione per qualunque motivo, per consentire alla Contraente il completo espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di una nuova polizza.

#### **ART.7 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **ART.8 – PREMIO DELL'ASSICURAZIONE**

Il premio, anticipato nella misura indicata in polizza, potrà essere regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, applicando i tassi finiti indicati in polizza alle partite dichiarate in aumento dalla Contraente, ridotti del 50%.

#### **ART.9 – ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della Contraente.

#### **ART.10 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Si dà e si prende atto che la presente Assicurazione è stipulata dalla Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla definizione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per la Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Si conviene tra le parti che in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che della Contraente, su richiesta di quest'ultima si procederà a liquidazioni separate per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. Conseguentemente la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto oltre previsto dal presente contratto, a ciascun avente diritto.

#### **ART.11 – ESTENSIONE TERRITORIALE**

La validità dell'Assicurazione si intende operante in tutto il territorio della Repubblica Italiana.

#### **ART.12 – FORO COMPETENTE**

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale della Contraente.

#### **ART.13 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e la Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

#### **ART.14 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **ART.15 – COASSICURAZIONE E DELEGA**

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle condizioni di assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate dall'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Viene convenuto che la Società Delegataria provvederà al pagamento dell'intero ammontare dei risarcimenti spettanti agli aventi diritto, fermo restando l'obbligo delle Coassicuratrici a rimborsare alla Società Delegataria tutti gli importi da questa corrisposti per loro conto.

#### **ART.16 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **ART.17 – INTERMEDIAZIONE**

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione e l'esecuzione del presente contratto in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs 209/2005 e s.m.i., a **Janua Broker S.p.A.**, che la Società accetta e riconosce.

Si precisa che le commissioni d'uso sono a carico della Società e pertanto non costituiscono costo aggiuntivo per il Contraente.

Tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker, il quale tratterà con la Società Delegataria informandone le Società Coassicuratrici.

Le Società Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Società, s'intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker s'intenderà come fatta alla Società.

Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, diviene efficace solo dopo la firma del relativo atto da parte del Contraente e della Società Delegataria.

Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker.

Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente/Assicurato, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga opportuno, essere presente.

La Società provvederà all'emissione dei documenti di quietanza relativi alle rate di Premio e li farà pervenire, almeno **30 (trenta) giorni** prima della scadenza al Broker.

Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

Il pagamento effettuato dal Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.

Il Broker invierà alla Società, a mezzo lettera raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax o telegramma.

Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

I Premi incassati dal Broker verranno versati separatamente alla Società Delegataria ed a ciascuna delle Società Coassicuratrici a regolarizzazione dei rapporti contabili.

Il Broker provvederà ad inoltrare alla Società regolare denuncia dei Sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, i nomi ed i riferimenti degli eventuali periti e/o legali incaricati.

La Società comunicherà al Broker periodicamente, o in riscontro ad ogni sua richiesta, lo stato e/o l'esito dei Sinistri (es.: chiusura senza seguito, importo riservato, importo liquidato).


Si dà atto che le comunicazioni si intendono valide esclusivamente da quando pervengono alla Società od all'Agenzia a cui è allibrata la Polizza.

## **ART.18 – NORMATIVA ANTIMAFIA**

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Compagnia si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si precisa che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ogni e qualsivoglia pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente nelle forme e con le modalità di cui all'Art 3 della Legge "Anti-Mafia" n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.



# SINISTRI

## NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

### ART.19 – OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro la Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 c.c.;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società od al Broker al quale è assegnata la polizza, entro **30 (trenta) giorni** da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 c.c., se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società.

La Contraente deve altresì:

- fare possibilmente nei 30 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare possibilmente le tracce ed i residui del sinistro fino alla verifica peritale del danno senza avere, per questo, diritto ad indennizzo alcuno;
- presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro possibilmente con indicazione del loro valore e della perdita subita.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone la Contraente, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, la Contraente viene esonerata dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso e/o complesso.

La Contraente è sollevata dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei locali contenenti le cose assicurate.

### ART.20 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al **sessantesimo giorno** dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso non inferiore a **90 (novanta) giorni**; in tal caso la Società, entro **30 (trenta) giorni** dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Anche la Contraente può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il **sessantesimo giorno** dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto con le stesse modalità di cui al comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso dalla Società.

### ART.21 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

La Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

## **ART.22 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente con l'apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola della parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

## **ART.23 – MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se la Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti della clausola "Obblighi della Contraente in caso di sinistro";
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Valore delle cose assicurate e Determinazione del danno";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione, sgombero, rimozione e ricollocamento.

I risultati delle operazioni peritali, concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

## **ART.24 – OPERAZIONI PERITALI**

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

## **ART.25 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Premesso che il valore a nuovo si intenda convenzionalmente:

1. per il Fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;



2. per il Contenuto: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento produttivo e/o economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali e/o gli imballaggi.

Le parti convengono di stipulare l'Assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
- a) l'ammontare del danno e del rispettivo indennizzo come se l'assicurazione "Valore a nuovo" non esistesse,
  - b) il supplemento di indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennizzo complessivo calcolato in base al "Valore a nuovo".

Il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti

- superiore od eguale al rispettivo "Valore a nuovo", viene dato per intero;
- inferiore al rispettivo "Valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro (per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione "Valore a nuovo"), viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.

- 2) In caso di coesistenza di più Assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle Assicurazioni stesse.
- 3) Il pagamento del supplemento di indennità sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori. Verrà cioè eseguito entro 30 giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

La ricostruzione od il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere, o secondo altre tipologie, e sulla stessa area nella quale si trovino le cose colpite o su altra area del territorio nazionale, se non ne derivi aggravio per la Società, deve avvenire, salvo comprovata forza maggiore, entro 36 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

- 4) Il fatto che la ricostruzione od il rimpiazzo non vengano eseguiti in tutto od in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui la Contraente avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite, e purché l'esborso da parte della Società non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "*Valore a nuovo*".
- 5) l'Assicurazione in base al "*Valore a nuovo*" riguarda soltanto Fabbricati e gli enti compresi nella partita Contenuto in stato di attività o di inattività temporanea.
- 6) Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte in polizza.

Relativamente alle merci l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate.

Relativamente ai valori custoditi in cassaforte, la Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella **clausola "Limiti di indennizzo"**, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto della clausola "Assicurazione parziale" (Art. 26), ma sono prestate a primo rischio assoluto, cioè senza l'applicazione dell'Art. 1907 c.c.

Si precisa, che ai fini della determinazione del valore assicurabile e della determinazione dell'ammontare di eventuali danni, i beni costituiti da materiale farmaceutico e di medicazione, alimentari ed altri materiali di consumo in genere, vengono valutati in base al loro costo di riacquisto al momento del sinistro.

Relativamente ai fabbricati di "Valore storico", si conviene che in caso di sinistro che colpisca tale tipologia di fabbricati l'indennizzo sarà determinato tenendo conto di eventuali richieste della Sovrintendenza alle Belle Arti per l'utilizzo di materiali simili a quelli preesistenti e di tecniche particolari, per la riparazione dei danni od il rifacimento dell'opera.

## **ART.26 – ASSICURAZIONE PARZIALE**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al **20%**.

Qualora tale limite del **20%** dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

#### **ART.27 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione, e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla data del sinistro; la Contraente si impegna nei casi in cui venga espressamente richiesto dalla Società, a mezzo di clausola in quietanza, a produrre il Certificato di Chiusa Istruttoria, non appena ne verrà in possesso. La Contraente è legittimata ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria giudiziaria o di altra Autorità competente se aperta, contro l'impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo. Il presente articolo sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta. Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti – soggetti quindi a conguaglio – su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

#### **ART.28 – ANTICIPO INDENNIZZO**

La Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con il limite massimo di € 1.500.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

La Società adempirà all'obbligazione entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

#### **ART.29 – LIMITE MASSIMO INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

### ART.30 – RISCHI ASSICURATI

Sono garantiti tutti i danni materiali diretti e consequenziali ai beni assicurati cagionati da:

- 30.1 Incendio.**
- 30.2 Fulmine.**
- 30.3 Esplosione, scoppio ed implosioni,** non causati da ordigni esplosivi.
- 30.4 Autocombustione:** i danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.
- 30.5 Implosione:** i danni derivanti dal repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna.
- 30.6 Caduta di aeromobili,** veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.
- 30.7 Onda sonora:** i danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica.
- 30.8 Fenomeno elettrico ed elettronico:** i danni che si manifestassero nelle macchine ed impianti elettrici e/o elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando non comportino sviluppo di fiamma.  
L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile e sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".
- 30.9 Fumo, gas e vapore:** i danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriusciti da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività svolta dalla Contraente in conseguenza di:
- improvviso od accidentale guasto o rottura verificatasi nelle attrezzature od impianti medesimi;
  - eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza;
  - difetto strutturale degli impianti, con riserva di rivalsa da parte della Società.
- 30.10 Urto veicoli:** i danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli, imbarcazioni e/o carri ferroviari, sia all'interno che all'esterno dell'ambito di fabbricati ed aree occupate dalla Contraente.
- 30.11 Rovina di ascensori e montacarichi:** i danni materiali arrecati ai fabbricati e/o al relativo contenuto da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale o dolosa dei relativi congegni.
- 30.12 Acqua, liquidi e gas condotti:** i danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua, liquidi e gas condotti in genere, a seguito di guasto o rottura o occlusione di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza, compreso il costo delle eccedenze del consumo di acqua.  
Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo". La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.

**30.13**

**Colaggio da impianti automatici di estinzione** (ove esistenti): i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici e sprinklers, incluse relative alimentazioni. La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti. Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

**30.14**

**Eventi atmosferici:** i danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, alberi d'alto fusto, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto fabbricati aperti e/o tettoie da: uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili eventi atmosferici (inclusi i danni da urto di cose trasportate e crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società risponde dei danni causati dalla **grandine** a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento, amianto e manufatti in materia plastica e/o materiali similari.

La Società non risponde:

a) dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
- gelo e sovraccarico da neve;

b) dei danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;

c) dei danni subiti da grues.

L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo", quale massimo risarcimento per ogni singolo fabbricato.

**30.15**

**Enti all'aperto:** i danni materiali e diretti ad enti trovantisi all'aperto, esclusi i danni derivanti da Eventi Atmosferici, ai sensi del precedente Art. 30.14;.

**30.16**

**Gelo e ghiaccio:** a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 30.14, la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo/ghiaccio che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

- 30.17** **Acqua piovana:** i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.  
Sono tuttavia esclusi dall'Assicurazione i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti.  
L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".
- 30.18** **Intasamento gronde e pluviali:** i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati, da acqua entrata nel fabbricato per intasamento, anche temporaneo, delle gronde e dei pluviali causato da grandine e/o neve.  
Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.  
L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".
- 30.19** **Sovraccarico neve:** a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 30.14, i danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli da bagnamento, che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.
- La Società non risarcisce i danni causati:
- da valanghe e slavine;
  - da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia salvo quanto previsto dall'Art. 30.16;
  - ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione, relativamente ai sovraccarichi di neve;
  - ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto,
  - ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
  - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.
- L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".
- 30.20** **Inondazioni, alluvioni, allagamenti:** i danni materiali, diretti e consequenziali compresi quelli di incendio, esplosione, implosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto.
- La Società non risponde dei danni:
- causati da umidità, stillicidio, trasudamento;
  - causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sugli enti assicurati;
  - ad enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).
- L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo", quale massimo risarcimento per ogni singolo fabbricato.

**30.21**      **Franamenti e cedimenti:** intendendosi per tali:

- caduta di massi;
- smottamento, intendendosi per tale uno scivolamento del terreno lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni d'acqua nel suolo;
- franamento, intendendosi per tale un distacco e/o un scoscendimento di terre e rocce anche non derivante da infiltrazione di acqua;
- cedimento del terreno;
- cedimento delle fondazioni, purché non imputabili ad errori di progettazione, calcolo o difetti di costruzione;
- valanghe, slavine.

Non si darà luogo all'indennizzo se i franamenti ed i cedimenti, così come descritti nel presente articolo, saranno conseguenza di inondazione, alluvione, allagamento o di terremoto.

L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo", quale massimo risarcimento per ogni singolo fabbricato.

**30.22**      **Terremoto:** la Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio – subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione salvo che per effetto diretto del terremoto sugli enti assicurati nonché da emanazione di calore o radiazione;
- b) provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- c) causati da eruzioni vulcaniche;
- d) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- e) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";

L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo", quale massimo risarcimento per ogni singolo fabbricato.

**30.23**      **Eventi socio-politici:** la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti e non della Contraente) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi.

La presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovino gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 30 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La Società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione od omissione di controlli o manovre, salvo quanto previsto in relazione ai danni consequenziali;
- c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigogeno (salvo quanto previsto dalla clausola "Merci in refrigerazione");
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La garanzia viene prestata fino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo", quale massimo risarcimento per ogni singolo fabbricato.

**30.24**

**Attentati, terrorismo e sabotaggio:** la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati verificatisi in conseguenza di attentati, atti di terrorismo o sabotaggio.

Per "attentati, atti di terrorismo o sabotaggio" si intendono tutti quegli atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi esistenti, o comunque di ingenerare paura nella popolazione.

Non rientrano quindi in tale definizione tumulti popolari e/o di piazza, scioperi, sommosse nonché, salvo non rientrino nelle previsioni del precedente Art. 30.23.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso del relativo premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

La Società non risponde dei danni, sia diretti che consequenziali:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigogeno (salvo quanto previsto dalla clausola "Merci in refrigerazione");
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- e) conseguenti a sospensione di servizi quali gas, acqua, energia elettrica, comunicazioni o forniture di terzi;
- f) dovuti a contaminazione chimica, biologica e nucleare.



Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo", quale massimo risarcimento per ogni singolo fabbricato.

**30.25**

**Ricorso terzi:** la Società si obbliga a tenere indenne la Contraente per le somme che sia tenuta a corrispondere per capitali, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.

Il massimale assicurato da questa partita deve intendersi riferito quale massimale catastrofale per ogni singola ubicazione.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, della prestazione dei servizi attribuiti alla Contraente, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che la Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti della Contraente ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

La Contraente deve immediatamente informare la Società delle eventuali procedure civili e/o penali promosse contro essa, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa della Contraente.

La Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1907 c.c.

**30.26**

**Parificazione dei danni:** sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dalla Contraente o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'incendio od altri eventi garantiti dalla presente polizza.

**30.27**

**Spese di salvataggio:** per spese di salvataggio si intendono le spese sostenute, oltre la somma assicurata fino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo", per i guasti, le distruzioni, i danneggiamenti e simili, nonché le operazioni di prima ricostruzione e messa in sicurezza, avvenuti per ordine e/o opera di Autorità e/o della Contraente e/o di altri, provocati in occasione e/o a seguito di evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione, allo scopo di:

- a) prevenire o limitare l'insorgere e/o svilupparsi dell'evento e/o sue conseguenze;
- b) soccorrere o salvare vite umane, e ciò anche nell'erronea presunzione della presenza di vite umane da soccorrere e/o salvare, anche se l'evento dannoso non abbia interessato o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni assicurati.

- 30.28 Spese di demolizione e sgombero:** le spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, compresi quelli tossici e/o nocivi comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie. Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nella polizza. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dalla Contraente per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'Art. 1914 del Codice Civile. La somma garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari al 10% dell'indennizzo pagabile a termine di polizza, aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma entro il massimale stabilito. Si intendono esclusi i residui rientranti nella categoria "Rifiuti Pericolosi" di cui al D.Lgs. n.22 del 5/2/97 e successive modifiche e integrazioni, nonché quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modifiche e integrazioni.
- 30.29 Danni indiretti:** in caso di forzata interruzione dell'attività istituzionale, di mancata disponibilità dei fabbricati, in uso alla Contraente, o del loro contenuto per danneggiamento provocato da un evento garantito dalla presente polizza, la Società indennizzerà le spese documentate e sostenute per il trasferimento, la locazione e tutte le altre spese relative al ripristino dell'attività interrotta, nonché le spese sostenute per il mantenimento e/o la prosecuzione di servizi inerenti l'attività entro il massimale stabilito.
- 30.30 Danni consequenziali:** per danni consequenziali si intendono i danni che i beni assicurati subiscono non direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione, ma "in conseguenza" di questo evento.
- 30.31 Archivi:** relativamente agli Archivi, come definito nella presente polizza all'Art. 1, la Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo", in deroga a quanto previsto dall'Art. 26, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile; l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione o storico-artistico o scientifico. Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento e/o ricondizionamento. L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.
- 30.32 Oggetti d'Arte:** relativamente agli oggetti d'Arte, come definito nella presente polizza all'Art. 1, la Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo", in deroga a quanto previsto dall'Art. 26, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile

In caso di danno parziale l'indennizzo sarà pari alle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento del sinistro. In caso di danno totale l'indennizzo sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

**30.33 Merci in refrigerazione:** i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o fuoriuscita del fluido frigogeno, conseguenti:

- ad eventi garantiti in polizza;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 24 ore, la Contraente si impegna, in tal caso, a darne avviso alla Società e/o al Broker con il mezzo più rapido disponibile.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo", senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

**30.34 Onorari Periti:** a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 22, la Società risarcisce alla Contraente l'importo da questa versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del Perito di parte e per la quota parte relativa al terzo Perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza del 5% del danno liquidabile a termini di polizza nel limite di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

Ai fini della presente garanzia si intendono compresi gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti e professionisti in genere, necessari per la riparazione e/o ricostruzione e/o per l'esecuzione di opere imposte per legge e/o disposizioni di Autorità locale, conseguenti a sinistri.

La Società risarcisce inoltre gli oneri supportati dalla Contraente in quanto tenuta a produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento necessario.

**30.35 Rottura cristalli:** la Società assicura le lastre di cristallo, specchio, vetri, vetri speciali e materiali simili, quali plexiglass, etc., insegne, marmi, collocati sia all'esterno che all'interno di tutti i locali di proprietà o in uso alla Contraente, o dati in uso a terzi, comprese le scheggiature ed i danni parziali che obblighino alla sostituzione della lastra e/o del vetro.

La garanzia è estesa ai danni da furto consumato o tentato, agli atti vandalici, alle dimostrazioni di folla ed ai tumulti popolari.

L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

**30.36 Enti non diversamente indicati:** viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto non espressamente indicato nelle "definizioni", deve intendersi assicurato, sia che si trovi sotto tetto a fabbricati, sia all'aperto.

Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa od il bene verranno attribuiti alla voce "Contenuto".

**30.37 Rischio locativo:** intendendosi per tale la pretesa di risarcimento da parte di un terzo di un danno del quale la Contraente debba rispondere a titolo di responsabilità civile come disposto dagli Artt. 1588, 1589, 1611 del Codice Civile.

- 30.38 Perdita delle pigioni:** se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, l'Assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dalla Contraente–proprietaria, fino alla concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.
- Nessun indennizzo spetta alla Contraente per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione dei locali ripristinati.
- In ogni caso la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro e per ogni anno, somma superiore all'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".
- 30.39 Spese di restauro:** relativamente a manufatti, affreschi, stucchi ed abbellimenti in genere di valore artistico, in caso di sinistro a seguito di eventi garantiti in polizza, si precisa che i costi di restauro si intendono coperti fino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".
- 30.40** Si precisa che tra i beni oggetto dell'Assicurazione, devono ritenersi compresi **indumenti ed effetti personali** di normale uso, di proprietà dei dipendenti, esclusi preziosi e valori.
- 30.41 Trabocco e rigurgito:** i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati, da acqua entrata nei fabbricati per intasamento o occlusione, anche temporaneamente, traboccamento e rigurgito di fognature, con o senza rottura delle stesse. Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.
- L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".
- La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.
- 30.42 Furto di fissi ed infissi:** la Società si obbliga ad indennizzare la Contraente dei danni materiali e diretti subiti a seguito di furto o tentato furto di fissi ed infissi (comprese gronde e pluviali) di proprietà ed uso comune, nonché guasti arrecati agli stessi dai ladri. La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo di cui clausola "Limiti di indennizzo", in deroga a quanto previsto dall'Art. 26, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.
- 30.43 Rimpiazzo combustibile:** la Società risarcisce il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene) che sia stato versato per la rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei Fabbricati assicurati.
- In ogni caso la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro e per ogni anno, somma superiore all'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".
- 30.44 Crollo e collasso strutturale:** relativamente ai danni da crollo e collasso strutturale indennizzabili a termini di polizza e subiti dalle cose assicurate, conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e/o ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione, la Società in nessun caso pagherà per ogni sinistro e per ogni anno, somma superiore all'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

### **ART.31 - SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI**

la Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate e/o utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che la Contraente ritiene di detenere.

### **ART.32 - ENTI PRESSO TERZI**

Gli enti assicurati compresi nella partita Contenuto si intendono garantiti, sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo", anche quando si trovino presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi della Contraente o di terzi, in esposizione, deposito, lavorazione e/o riparazione.

### **ART.33 - BENI IN LEASING**

I beni in uso alla Contraente a titolo di locazione finanziaria, sono coperti da garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro, qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore, e dell'intero valore a nuovo, qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.

Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma assicurata e relative deroghe parziali, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

### **ART.34 - COMPENSAZIONI TRA PARTITE**

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite aventi anche tassi diversi ma proporzionalmente calcolati e per le quali, secondo l'Art. 1907 c.c., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

1. la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite colpite o non dal sinistro;
2. non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante.

#### **ART.35 - MANUTENZIONE FABBRICATI**

È facoltà della Contraente variare o modificare il complesso dei fabbricati ed impianti aggiungendo – se del caso – anche nuovi fabbricati ed impianti che resteranno compresi nei valori assicurati senza che la Contraente sia obbligata a darne avviso alla Società.

In caso di modifiche dei fabbricati ed impianti e/o in caso di costruzioni di nuovi fabbricati e/o di nuove installazioni di impianti, l'Assicurazione si intende prestata in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, costo della manodopera, macchine e parti di macchine, sia in opera che a piè d'opera nell'ambito del cantiere sia propri che di terzi, anche se i lavori siano appaltati a terzi.

#### **ART.36 – DOLO E COLPA GRAVE**

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave della Contraente e/o da dolo e colpa grave delle persone di cui debba rispondere a norma di legge.

#### **ART.37 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA**

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del sinistro, salvo il caso di dolo, e sempre che la Contraente non eserciti a sua volta azioni di rivalsa verso il responsabile.

#### **ART.38 - INFORMATIVA PRECONTRATTUALE**

Con la sottoscrizione della Nota Informativa pre-contrattuale allegata e/o con la sottoscrizione della presente Polizza, il Contraente dichiara di aver preso atto di tutti gli obblighi della Società in ottemperanza e nel rispetto del Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010.

#### **ART.39 - GESTIONE SINISTRI**

la Società si impegna ad inviare alla Contraente, con **cadenza annuale**, l'elenco dei sinistri denunciati con il relativo esito e gli eventuali importi liquidati e/o a riserva.

#### **ART.40 – RISCHI ESCLUSI**

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole clausole che precedono, sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che la Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che la Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- c) causati con dolo della Contraente;
- d) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto nelle clausole "Ricorso terzi", "Danni indiretti", "Danni consequenziali" e "Perdita delle pigioni" all'Art. 30.

#### ART.41 – FRANCHIGIE

Relativamente alle garanzie riportate, l'indennizzo sarà corrisposto previa detrazione dei seguenti importi **per ogni sinistro**:

1	FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICO	ART. 30.8	€ 500,00
2	URTO VEICOLI	ART. 30.10	€ 250,00
3	ACQUA, LIQUIDI E GAS CONDOTTI COMPRESA RICERCA	ART. 30.12	€ 500,00
4	COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE	ART. 30.13	€ 500,00
5	EVENTI ATMOSFERICI	ART. 30.14	scoperto 10% col minimo di € 1.500,00
6	GRANDINE	ART. 30.14	scoperto 10% col minimo di € 1.500,00
7	ENTI ALL'APERTO	ART. 30.15	scoperto 20% col minimo di € 2.000,00
8	GELO E GHIACCIO	ART. 30.16	€ 1.000,00
9	ACQUA PIOVANA	ART. 30.17	€ 500,00
10	INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI	ART. 30.18	€ 500,00
11	SOVRACCARICO NEVE	ART. 30.19	scoperto 10% col minimo di € 1.500,00
12	INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI	ART. 30.20	scoperto 10% col minimo di € 15.000,00
13	FRANAMENTI E CEDIMENTI	ART. 30.21	scoperto 10% col minimo di € 10.000,00
14	TERREMOTO	ART. 30.22	scoperto 10% col minimo di € 20.000,00
15	EVENTI SOCIO-POLITICI	ART. 30.23	scoperto 10% col minimo di € 1.500,00
16	ATTENTATI, TERRORISMO E SABOTAGGIO	ART. 30.24	scoperto 10% col minimo di € 1.500,00
17	MERCI IN REFRIGERAZIONE	ART. 30.33	€ 250,00
18	ROTTURA CRISTALLI	ART. 30.35	€ 250,00
19	SPESE DI RESTAURO	ART. 30.39	€ 1.000,00
20	TRABOCCO E RIGURGITO	ART. 30.41	€ 500,00
21	FURTO DI FISSI ED INFISSI	ART. 30.42	€ 500,00



22	RIMPIAZZO COMBUSTIBILE	ART. 30.43	€ 500,00
23	CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE	ART. 30.44	€ 20.000,00

#### ART.42 – LIMITI DI INDENNIZZO

Limitatamente alle garanzie di seguito riportate, la Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro e per ogni anno, somma superiore ai seguenti importi:

1	COSE DI PROPRIETÀ DI DIPENDENTI	COSE ASSICURATE ALLA PARTITA "CONTENUTO" – LETTERA G)	€ 15.000,00
2	COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI	COSE ASSICURATE ALLA PARTITA "CONTENUTO" – LETTERA H)	€ 15.000,00
3	VALORI CUSTODITI IN CASSAFORTE	ART. 25	€ 10.000,00
4	FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICO	ART. 30.8	€ 50.000,00
5	ACQUA, LIQUIDI E GAS CONDOTTI	ART. 30.12	€ 150.000,00
6	COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE	ART. 30.13	€ 100.000,00
7	EVENTI ATMOSFERICI	ART. 30.14	70% DELLA SOMMA ASSICURATA
8	GRANDINE	ART. 30.14	€ 100.000,00
9	GELO E GHIACCIO	ART. 30.16	€ 250.000,00
10	ACQUA PIOVANA	ART. 30.17	€ 100.000,00
11	INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI	ART. 30.18	€ 100.000,00
12	SOVRACCARICO NEVE	ART. 30.19	€ 500.000,00
13	INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI	ART. 30.20	40% DELLA SOMMA ASSICURATA PER UBICAZIONE COL MASSIMO DI € 2.500.000,00
14	FRANAMENTI E CEDIMENTI	ART. 30.21	€ 500.000,00 PER UBICAZIONE
15	TERREMOTO	ART. 30.22	40% DELLA SOMMA ASSICURATA PER UBICAZIONE COL MASSIMO DI € 2.500.000,00
16	EVENTI SOCIO-POLITICI	ART. 30.23	70% DELLA SOMMA ASSICURATA PER UBICAZIONE COL MASSIMO DI € 3.000.000,00
17	ATTENTATI, TERRORISMO E SABOTAGGIO	ART. 30.24	50% DELLA SOMMA ASSICURATA PER UBICAZIONE COL MASSIMO DI € 3.000.000,00
18	SPESE DI SALVATAGGIO	ART. 30.27	10% DELLA SOMMA ASSICURATA
19	ARCHIVI	ART. 30.31	€ 50.000,00
20	OGGETTI D'ARTE	ART. 30.32	€ 50.000,00
21	MERCI IN REFRIGERAZIONE	ART. 30.33	€ 10.000,00
22	ONORARI PERITI	ART. 30.34	€ 25.000,00
23	ROTTURA CRISTALLI	ART. 30.35	€ 20.000,00
24	PERDITA DELLE PIGIONI	ART. 30.38	€ 25.000,00
25	SPESE DI RESTAURO	ART. 30.39	€ 100.000,00
26	TRABOCCO E RIGURGITO	ART. 30.41	€ 100.000,00
27	FURTO DI FISSI ED INFISSI	ART. 30.42	€ 20.000,00
28	RIMPIAZZO COMBUSTIBILE	ART. 30.43	€ 10.000,00

29	CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE	ART. 30.44	€ 100.000,00
30	ENTI PRESSO TERZI	ART. 32	€ 50.000,00

#### ART.43 – CALCOLO DEL PREMIO

Il premio annuo, finito di accessori ed imposte, risulta così determinato:

1	FABBRICATO	€ 13.500.000,00	X	0,00 ‰	=	€ 00,00
2	CONTENUTO	€ 800.000,00	X	0,00 ‰	=	€ 00,00
3	RICORSO TERZI	€ 1.000.000,00	X	0,00 ‰	=	€ 00,00
4	DEMOLIZIONE E SGOMBERO	€ 200.000,00	X	0,00 ‰	=	€ 00,00
5	DANNI INDIRETTI	€ 200.000,00	X	0,00 ‰	=	€ 00,00
PREMIO COMPLESSIVO			€ 00,00			

Pont Canavese (TO),

CONTRAENTE

\_\_\_\_\_

SOCIETÀ

\_\_\_\_\_

Ai fini degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Contraente dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

- Art. 2 Dichiarazioni della Contraente – Buona fede.
- Art. 4 Altre Assicurazioni.
- Art. 6 Durata dell'Assicurazione.
- Art. 12 Foro competente.
- Art. 19 Obblighi in caso di sinistro.
- Art. 20 Recesso in caso di sinistro.

- Art. 21 Esagerazione dolosa del danno.
- Art. 22 Procedura di valutazione del danno.
- Art. 23 Mandato dei Periti.
- Art. 27 Pagamento dell'indennizzo.

Pont Canavese (TO),

*CONTRAENTE*

---

*SOCIETÀ*

---